

dossier

25 ottobre 2019

Disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento
delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici

D.L. 123/2019 – A.C. 2211



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 178



SERVIZIO STUDI

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - [@CD_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 219

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D19123

INDICE

▪ Articolo 1 (<i>Proroga dello stato di emergenza</i>)	3
▪ Articolo 2 (<i>Ricostruzione privata e degli edifici scolastici</i>).....	5
▪ Articolo 3 (<i>Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata</i>)	9
▪ Articolo 4 (<i>Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici</i>)	18
▪ Articolo 5 (<i>Estensione al territorio dei Comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»</i>).....	22
▪ Articolo 6 (<i>Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma</i>).....	27
▪ Articolo 7 (<i>Anticipazioni ai professionisti per le prestazioni tecniche relative alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale</i>).....	29
▪ Articolo 8 (<i>Proroga di termini</i>).....	31
▪ Articolo 9 (<i>Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere</i>)	35
▪ Articolo 10 (<i>Entrata in vigore</i>)	38

Schede di lettura

Articolo 1 ***(Proroga dello stato di emergenza)***

L'**articolo 1** proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo in esame inserisce un nuovo comma (comma 4-*quater*) all'art. 1 del D.L. 189/2016 al fine di **prorogare di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2020, il termine dello stato di emergenza** nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Si ricorda che lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato prorogato più volte. L'ultima proroga è stata disposta, fino al 31 dicembre 2019, dal comma 4-*ter* dell'art. 1 del D.L. 189/2016, introdotto dalla lettera b) del comma 988 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). Tale comma non si è limitato a prorogare lo stato di emergenza ma ha anche disposto, per la copertura dei relativi oneri, un incremento di 360 milioni di euro, per l'anno 2019, delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall'art. 44 del Codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 1/2018).

La precedente proroga, fino al 31 dicembre 2018, era stata disposta con il comma 4-*bis* dell'art. 1 del D.L. 189/2016, a cui la norma in esame fa riferimento.

Si ricorda altresì che la medesima legge di bilancio (al comma 990) ha prorogato la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma si rende necessaria per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale dal 24 agosto 2016, l'assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali volte alla ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione e del tessuto socio-economico del territorio interessato.

L'articolo in esame disciplina altresì la **copertura degli oneri** conseguenti alla proroga dello stato di emergenza prevedendo che, **con apposite delibere del Consiglio dei ministri**, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, **nei limiti delle**

disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018.

Nel fare riferimento alle citate delibere del Consiglio dei ministri, la norma in esame precisa che le stesse sono adottate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), il quale disciplina la deliberazione, da parte dello stesso Consiglio, dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Relativamente al Fondo per le emergenze nazionali si ricorda che, in virtù del disposto dell'art. 44 del D.Lgs. 1/2018, l'utilizzo delle risorse di tale fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è finalizzato al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Articolo 2 ***(Ricostruzione privata e degli edifici scolastici)***

L'**articolo 2** reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, che a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Comma 1 – Modifiche alla disciplina della ricostruzione privata

La **lettera a)** del comma 1 integra la disciplina (dettata dall'art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016) relativa all'individuazione della **metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata**.

Il testo previgente all'entrata in vigore del presente decreto si limitava a prevedere l'individuazione, con provvedimenti commissariali, di “una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato ... e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzo unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario (...), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”.

La norma in esame integra la disposizione richiamata al fine di precisare che i provvedimenti commissariali citati devono prevedere una **maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale**.

La relazione illustrativa precisa che l'aggiunta del citato periodo al comma 7 dell'art. 6 del D.L. 189/2016 ha “lo scopo di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma che, in relazione alle differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione, allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante”.

L'espressione “capacità strutturale” fa riferimento alle caratteristiche di rigidità, resistenza e duttilità dell'edificio e, quindi, delle sue murature.

La norma in esame appare pertanto finalizzata a garantire una maggiorazione del contributo per quelle costruzioni in cui, data la bassa capacità strutturale, l'intervento edilizio deve essere più oneroso.

La successiva **lettera b)** prevede l'**abrogazione** del comma 10-*bis* dell'art. 6 del D.L. 189/2016 che dispone la **trascrizione nei registri immobiliari** – su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità – **dell'avvenuta concessione del contributo per la ricostruzione privata**.

La relazione illustrativa sottolinea che “tale abrogazione è conseguente alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-*ter* che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo”.

La stessa lettera prevede, **conseguentemente**, che sia **abrogato anche il comma 10-*quater***, dato che lo stesso disciplina l'applicazione di norme ora soppresse.

Il comma 10-*quater*, nel testo previgente all'entrata in vigore del presente decreto, prevede infatti che le disposizioni dei commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* si applicano “anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto”. Tuttavia, il comma 10-*bis* risulta abrogato dalla norma in esame e i commi 10 e 10-*ter* sono stati in precedenza abrogati dall'art. 23, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019.

Comma 2 – Modifiche alla disciplina della ricostruzione pubblica

Il comma 2 dell'articolo in esame integra la disciplina della ricostruzione pubblica, tramite l'aggiunta di un comma 3.1 all'art. 14 del D.L. 189/2016, che precisa che tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data **priorità** a quelli concernenti la **ricostruzione di edifici scolastici**.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 14 del D.L. 189/2016 ha previsto la concessione di finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, tra i quali immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, nonché delle strutture edilizie universitarie (co. 1, alinea e lett. a).

Per la programmazione degli interventi, ha previsto, anzitutto, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, articolato per le quattro regioni interessate, che doveva quantificare il danno e prevederne il finanziamento in base alle risorse disponibili (co. 2, lett. a).

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.L. 8/2017 (convertito dalla L. 45/2017), ha, altresì, previsto la predisposizione e l'approvazione di piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, delle condizioni necessarie per la ripresa o lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* dello stesso D.L. 189/2016,

nonché in altri comuni delle quattro regioni, limitatamente a quelli nei quali risultavano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani dovevano essere comunicati al MIUR (co. 2, lett. a-bis).

Infine, ha previsto che, qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018, prevedesse la costruzione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati erano comunque destinabili a tale scopo (co. 3).

Con [Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017](#) del Commissario straordinario del Governo è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'a.s. 2017-2018.

Il programma era così articolato:

- costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non potevano essere oggetto di adeguamento sismico;
- riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che avevano avuto un esito di agibilità "E" che ne consentiva il riutilizzo per l'a.s. 2017-2018;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che dovevano essere riparate, con adeguamento sismico, entro settembre 2018.

L'Ordinanza 14/2017 è stata in seguito oggetto di modifiche, in particolare con le [Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017](#), [n. 33 dell'11 luglio 2017](#), [n. 35 del 31 luglio 2017](#).

Successivamente, l'art. 3 dell'[Ordinanza 10 maggio 2018, n. 56](#), con cui è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle quattro regioni, ha disposto che, in considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 relativi, per quanto qui interessa, ad edifici scolastici, rivestono **importanza essenziale ai fini della ricostruzione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 3-bis.1, del D.L. 189/2016.

Con l'[Ordinanza n. 61 del 1 agosto 2018](#) sono state, poi, dettate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico, tra cui gli edifici scolastici di proprietà privata.

Per completezza si ricorda che, da ultimo, con [DM 427 del 21 maggio 2019](#) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato **120 milioni di euro** relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105/pg 8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni, non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Con [nota 24404 dell'11 luglio 2019](#) è stato pubblicato l'avviso previsto dal DM 427/2019 per l'individuazione degli interventi. Il termine del 10 settembre 2019 da esso previsto per la candidatura è stato poi [posticipato](#) al 19 settembre 2019.

Con [D.D. 454 del 9 ottobre 2019](#) sono state approvate, in prima istanza, le [graduatorie](#). Il decreto direttoriale specifica che le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro. Successivamente, le [graduatorie](#) sono state sostituite con [D.D. 505 del 18 ottobre 2019](#).

Qualora detti edifici siano ubicati **nei centri storici**, la norma in esame dispone che gli stessi sono **ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito**, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile.

Viene altresì stabilito che, **in ogni caso, la destinazione urbanistica** delle aree a ciò destinate **non può essere mutata**.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Il citato art. 23-ter stabilisce, inoltre, che le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e che, decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del medesimo articolo. Si prevede, infine, che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Articolo 3 ***(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)***

L'**articolo 3** reca l'introduzione di un **nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016**, al fine di introdurre disposizioni per la **semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata**.

Il comma 1 del nuovo art. 12-bis introduce una **procedura semplificata** per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrano nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016. La Conferenza regionale è comunque convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive ai sensi del D.P.R. n. 160 del 2010 e comunque nei casi di sanatoria edilizia disciplinati dal comma 6 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018.

Il comma 2 disciplina **l'ordine di priorità** nella concessione del contributo.

In base al comma 3, gli Uffici Speciali per la ricostruzione sulla base delle ordinanze commissariali provvedono con cadenza mensile a **verifiche a campione**, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate. L'effettuazione del controllo a campione sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i **controlli successivi**, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 189/2016, in materia di accertamenti successivi da parte del Commissario straordinario.

Modalità semplificate per la concessione del contributo per la ricostruzione privata

Il **comma 1** prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei **limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali** di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il **provvedimento di concessione del contributo in deroga** alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedurali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario.

L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 ha previsto che per l'esercizio delle funzioni proprie del Commissario straordinario, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di **ordinanze**, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo D.L. 189 e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la ricostruzione aggiornata delle [ordinanze](#) emanate si veda il tema web [Terremoti](#) a cura della Camera dei deputati.

Si ricorda che l'art. 12 del D.L. n. 189/2016 reca la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, dettando la procedura ordinaria qui oggetto di deroga con la disposizione in esame; la norma stabilisce che (fuori dei casi disciplinati dall'art. 8, comma 4 del medesimo D.L. 189), l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la **riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici** di cui all'articolo 1; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto. In base al comma 2 di tale art. 12, all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli

interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio. Il comma 3 prevede poi che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'art. 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. Di seguito, in base al comma 4, il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con **decreto di concessione del contributo** nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 5 dell'art. 12 stabilisce che la struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi, prevedendo l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiesta di restituzione in caso di somme indebitamente percepite.

Il comma 6 dell'art. 12 rinvia a ordinanze del Commissario straordinario per definire modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito ai controlli.

In base alla disposizione in esame, la **concessione del contributo** avviene sulla base:

- del **progetto** e della **documentazione allegata alla domanda** di contributo presentata dal **professionista**, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica
- dell'**importo** del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei **limiti del costo ammissibile**, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali.

Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di **pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali** o di quelli ricompresi nelle aree dei **parchi nazionali o delle aree protette regionali**, il **professionista**, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della **Conferenza regionale**, in base al **terzo periodo** del comma 1.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame fa riferimento, con riguardo al comma 1 della nuova disposizione, alla eliminazione dell'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Si segnala che la norma recata dal terzo periodo del comma 1 non appare chiarire l'iter procedurale in caso di mancata indicazione da parte del professionista della necessaria convocazione della Conferenza regionale nella propria domanda di contributo, pur in presenza dei presupposti di legge (necessità di pareri ambientali, e altre fattispecie indicate dal medesimo periodo).

Anche alla luce del contenuto del successivo quarto periodo del comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se, in mancanza di una indicazione da parte del professionista, sussista o meno un autonomo potere di convocazione d'ufficio della Conferenza regionale da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nei casi in cui risultino necessari pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Si ricorda che l'**art. 16, comma 4**, del D. L. 189/2016 prevede, per gli interventi privati indicati che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, la costituzione di apposite **Conferenze regionali**, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente (quest'ultima è l'organo intersettoriale previsto dal comma 1 del medesimo art. 16). La finalità indicata da tale disposizione- di cui all'art. 16 già vigente - era indicata nel 'contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata'; a tal fine, la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi.

Il **comma 5 dell'art. 16** prevede che la Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio **entro trenta giorni** dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai **beni culturali** sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si ricorda altresì che con provvedimenti commissariali si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali. L'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 ha recato la disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali.

Il **comma 1** prevede poi, al **quarto periodo**, che la **Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione**, oltre

che nel caso di richiesta da parte del professionista nella domanda di contributo, **anche nei seguenti casi:**

- al fine di **acquisire l'autorizzazione sismica**
- nonché, ove occorra acquisire i **pareri** degli enti competenti al fine del **rilascio del permesso a costruire** o del **titolo unico** ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 in materia di sportello unico per le **attività produttive**.

Il D.P.R. n. 160/2010 reca il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale D.P. R. contempla una articolata disciplina in materia di autorizzazioni alle attività produttive: si segnala che **l'art. 7**, non richiamato espressamente dalla disposizione qui in esame, reca disposizioni in materia di procedimento unico.

- e comunque nei casi di cui all'articolo **1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 55 del 2018**, relativi a **domande di sanatoria edilizia** per le quali la **certificazione di idoneità sismica**, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, viene sostituita dalla **perizia del tecnico incaricato** del progetto di adeguamento e miglioramento sismico.

Si ricorda che il citato comma 6 dell'art. 1-sexies del decreto-legge, n. 55 del 2018 ha dettato norme per la **semplificazione delle modalità di certificazione sismica** in relazione alle pratiche pendenti, nella finalità, indicata dalla norma di allora, di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per i quali fosse stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003, e la domanda di sanatoria non fosse stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 55/2018.

In particolare, si rammenta che l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recala disciplina relativa alle **lievi difformità edilizie** e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati. In base alla norma richiamata, il tecnico incaricato redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, ovvero indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi; in tal caso l'autorizzazione statica o sismica viene rilasciata dal competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale.

Più nel dettaglio, il **comma 6 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018** stabilisce che, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli **edifici privati** ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di **domande di sanatoria edilizia**, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola (n. 55 del 2018), la **certificazione di idoneità sismica** richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità è **sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto** di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il **certificato di idoneità statica** attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985.

La norma richiama gli estremi normativi dei **condoni edilizi** finora approvati, vale a dire: la legge 47/1985 (c.d. primo condono edilizio); l'art. 39 della legge 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio); l'art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio).

In base a tale comma 6, nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dal competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Si ricorda altresì che in base al comma 7 all'art. 1-sexies, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Ordine di priorità per la concessione del contributo

Il **comma 2** stabilisce l'**ordine di priorità** in base al quale gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla **concessione del contributo** relativo agli interventi di cui al comma 1, prevedendo l'ordine che segue:

- a) richieste di contributo relative a **unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale**, anche se adibite a residenza anagrafica del

conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n. 189 del 2016, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma **beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;**

Si ricorda che in base al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 189, i **contributi per la ricostruzione privata** possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con **esito B, C o E** ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad **abitazione principale;**

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con **esito B, C o E** ai sensi del citato D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano **concesse in locazione** sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero **concesse in comodato o assegnate** a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario.

Le lettere a) e b) richiamate dalla disposizione in commento sono state modificate da successive disposizioni, quali: la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229; l'art. 18-*undecies*, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45; l'art. 2-*bis*, comma 28, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Si rammenta altresì che l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 individua le caratteristiche che deve avere l'immobile per essere qualificato "abitazione principale" ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Con riferimento al D.P.C.M. 5 maggio 2011, si ricorda che con esso sono stati approvati il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (scheda Aedes) ed il relativo manuale di compilazione.

Nel manuale citato, al punto 5.3 (intitolato "Esito di agibilità"), si forniscono le seguenti definizioni per gli **esiti B, C ed E**:

B. Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento

L'edificio, nello stato in cui si trova, è almeno in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire alcuni provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti. È necessario, in questo caso, che il rilevatore proponga gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l'edificio e che tali provvedimenti siano portati a conoscenza del Comune. Non è, invece, compito del rilevatore controllare che i provvedimenti consigliati vengano effettivamente realizzati.

Da tener presente che i provvedimenti cui ci si riferisce devono effettivamente essere di pronto intervento, cioè realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l'edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte.

C. Edificio parzialmente inagibile

Lo stato di porzioni limitate dell'edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante dell'edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l'incolumità dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilità parziale.

E. Edificio inagibile

L'edificio è inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico.

L'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell'attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla fase della ricostruzione.

Infine, si ricorda che il **contributo di autonoma sistemazione** (c.d. CAS) è una misura destinata ai soggetti la cui abitazione si trova in area in cui è vietato l'accesso (zona rossa), oppure è stata distrutta in tutto o in parte, o è stata sgomberata in seguito ai terremoti che hanno colpito l'Italia centrale. Per approfondimenti, si veda la relativa [sezione](#) sul sito della Protezione civile.

- b) richieste di contributo relative a **unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale**, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi del citato art. 6, comma 2, lettere a) e b), e che risultino **diverse da quelle di cui alla lettera a)**;

L'individuazione rinvia dunque al criterio residuale che le richieste di contributo in parola risultino diverse da quelle di cui alla lettera a), ove è invece menzionata la fruizione del contributo dell'autonoma sistemazione.

- c) richieste di contributo relative ad **attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea**;
- d) infine, richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese **unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse** da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

Controlli

In base al **comma 3**, gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con **cadenza mensile a verifiche a campione**.

Si prevede che tali verifiche interessino **almeno il 20 per cento delle domande di contributo** presentate ai sensi del presente articolo.

L'effettuazione del controllo a campione **'sospende i termini** per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo'.

Si segnala come la norma in esame non preveda un limite temporale per la sospensione dei termini di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Per i **controlli successivi** al provvedimento di concessione del contributo si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 189/2016, in materia di accertamenti e successivi provvedimenti da parte del Commissario straordinario, disposizione che trova applicazione anche nella disposizione di nuova introduzione qui in commento.

L'art. 12 del D.L. 189/2016 reca norme sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Il comma 5 prevede che la struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi.

In particolare, il **secondo periodo** del comma - richiamato dalla disposizione in commento - stabilisce che qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il **Commissario straordinario** dispone **l'annullamento o la revoca**, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

In attuazione della norma primaria è stata adottata l'Ordinanza 31 luglio 2018, n. 59 in materia di modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo.

Articolo 4
(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

L'**articolo 4** modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la medesima gestione.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie (lettera a))

La lettera a) integra la disciplina in questione mediante l'inserimento (all'art. 28) di un nuovo comma 3-*bis* che reca disposizioni finalizzate all'**aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie** e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 28 del D.L. 189/2016 ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del medesimo decreto-legge.

L'art. 7, comma 2-*bis*, del D.L. 8/2017 ha successivamente disposto che tale piano è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di quel decreto, vale a dire entro il 10 giugno 2017.

Per il finanziamento di tali piani, il comma 13 dell'art. 28 ha stabilito che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 28 ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'art. 4 del D.L. 189/2016. Lo stesso comma 13 dispone inoltre, tra l'altro, che “con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002”.

In attuazione di tale disposizione, con l'ordinanza di protezione civile n. 495 del 4 gennaio 2018 il citato importo è stato ripartito, a titolo di anticipazione,

tra le regioni interessate dagli eventi sismici (...) in misura proporzionale alla stima complessiva delle macerie dalle stesse quantificata, e confluisce sulle rispettive contabilità speciali al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività” di raccolta e trasporto delle macerie.

Nel corso dell’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sui processi di ricostruzione relativi ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tenutasi nella seduta dell’VIII Commissione del 13 marzo 2019, in replica alla osservazione di alcuni deputati volta ad evidenziare che le regioni hanno già elaborato i piani regionali, il sottosegretario ha sottolineato che “sulla questione macerie il Commissario firma nel momento in cui arrivano le richieste. I documenti parlano: la regione Lazio ha presentato la sua richiesta di contributo ulteriore, che è di 30 milioni, ed è stata concessa, mentre le altre regioni ancora devono spendere parte di quei soldi dati nell’anticipazione di 100 milioni, che – ricordo – il 6 maggio scadono. Quindi le regioni che hanno avuto l’anticipazione di quei 100 milioni ripartiti devono spenderli entro il 6 maggio, entro 18 mesi. Così ha stabilito l’Unione europea; il Fondo di solidarietà dell’Unione europea deve essere speso entro 18 mesi. Siamo addirittura nella situazione in cui, dati alla mano ... ci sono regioni che non hanno neanche completato la spesa di quanto già stanziato nella prima tranche. Oggi, finalmente si è sbloccata la situazione e le regioni che avevano in pancia i piani... la regione Marche aveva il piano, ma probabilmente non aveva avanzato la richiesta dell’ulteriore finanziamento, era questo quello che mancava, almeno carte alla mano, poi se non è così andremo a verificare, però questa è attualmente la situazione: chi ha presentato la richiesta, corredata di piano di completamento definitivo delle macerie, ha ricevuto immediata risposta dal Commissario straordinario”.

La norma in esame precisa che l’**aggiornamento** in questione deve:

- essere **effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario**;
- e avvenire **fermo restando il limite delle risorse** dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;
- includere, in particolare, l’**individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo**.

Viene altresì disciplinato il caso in cui l’**aggiornamento non venga effettuato entro la scadenza** prevista, prevedendo che il **Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano**, sentito il Presidente della regione interessata.

Affidamento con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, delle attività di raccolta delle macerie (lettera b))

La lettera b) integra il disposto del comma 6 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (disciplinata dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016).

Tale opzione si aggiunge a quelle già previste dal testo previgente del comma in questione, che prevede che la raccolta delle macerie insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero se le caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate.

Relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'art. 63 del Codice dei contratti pubblici elenca una serie di casi nei quali è possibile utilizzare tale procedura per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Di tali casi si ricorda, in particolare, quello di cui alla lettera c) del comma 2, che consente l'uso della citata procedura "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati".

Semplificazione per l'operatività di impianti mobili di smaltimento (lettera c))

La lettera c) introduce una semplificazione procedurale nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili (nuovo comma 7-bis dell'art. 28 del D.L. 189/2016).

In tal caso, la disposizione introdotta prevede la **riduzione da 60 a 15 giorni del termine** previsto dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 per l'**invio della comunicazione necessaria per l'inizio dell'attività dell'impianto**.

L'art. 208 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relativo all'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disciplina, al comma 15, il caso di impianti mobili di smaltimento o di recupero, prevedendo che gli stessi siano autorizzati, in via definitiva, dalla

regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, lo stesso comma 15 stabilisce che l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione unica di cui è in possesso e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta, e che “la regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”.

Articolo 5

(Estensione al territorio dei Comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

L'**articolo 5** estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "*Resto al Sud*" – di cui all'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 - anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Si tratta dei comuni ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e 30 ottobre 2016) e 2-*bis*¹ (sisma del 18 gennaio 2017) del D.L. 189/2016.

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili già assegnate alla misura.

A tal fine, l'articolo interviene operando una integrazione al disposto del comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2107.

L'art. 1 del D.L. 91/2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 601, L. n. 145/2018), dispone l'attivazione della misura denominata "*Resto al Sud*", diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

La misura è rivolta ai giovani di età compresa **tra i 18 e i 45 anni**, che:

- non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che
- siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (commi 2 e 6).

L'istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

¹ A norma dell'art. 18-*undecies*, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 il riferimento agli allegati 1 e 2 nel D.L. 189/2016, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-*undecies*, D.L. n. 8/2017.

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA, soggetto gestore della misura² (comma 3).

L'istanza possono essere presentate, **fino ad esaurimento delle risorse stanziare**, dai soggetti predetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

a) **impresa individuale**;

b) **società**, ivi incluse le società cooperative³.

La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria, fatta eccezione per le **attività libero-professionali**, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

Come sopra detto, **i beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento** e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, **sede legale e operativa** in una delle regioni in questione (comma 6)⁴.

Appare opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziare: si tratta dunque di un incentivo **a sportello**, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all'ordine cronologico di arrivo.

L'istruttoria sull'istanza è svolta da INVITALIA, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ad esclusione dei periodi necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste, una sola volta (comma 5)⁵.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo

² INVITALIA S.p.A. è il soggetto gestore della misura. per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un'[apposita convenzione](#).

³ In quest'ultimo caso i benefici della misura "resto al Sud" sono cumulabili, nei limiti delle risorse disponibili, anche con le agevolazioni della cd. "Legge Marcora" (art. 17 L. n. 49/1985) fermo il rispetto dei limiti agli aiuti di Stato cd. *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis).

⁴ Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti dalla misura, a condizione che la presenza di tali essi nella società non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali soci non possono accedere ai finanziamenti (comma 12).

Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).

⁵ Le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione ad INVITALIA, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale (comma 4).

massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore *de minimis* (comma 7).

Il finanziamento consiste per:

- il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per
- il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento (secondo quanto previsto dal **D.M. 9 novembre 2017, n. 174**, attuativo del comma 15 e la [convenzione INVITALIA-ABI](#), attuativa del comma 14).

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito, prestata da una **Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI** alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziare per la misura in esame (l'istituzione della Sezione speciale e le modalità operative della garanzia sono state disciplinate dal **D.M. 15 dicembre 2017**⁶).

Attraverso la misura "Resto al Sud" sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse⁷ (commi 10 e 11).

I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai soci beneficiari della misura non sono riscattabili

⁶ La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del finanziatore verso il soggetto beneficiario. La controgaranzia della Sezione speciale è concessa su richiesta del garante nella misura dell'80 per cento, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

La controgaranzia copre fino all'80 per cento della somma liquidata dal garante al finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del beneficiario che del garante. Sulla restante quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, le modalità per il conferimento di garanzie sono state fissate nella Convenzione ABI. Il comma 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 91 infatti dispone che l'erogazione dei finanziamenti è condizionata anche al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento (comma 13).

⁷ Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 12).

Quanto alle **risorse finanziarie stanziare** per la misura, il comma 16 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura – a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire, previa rimodulazione e riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo, in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 17 ha demandato al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera **CIPE n. 74 del 7 agosto 2017** ha assegnato alla misura **715 milioni** di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera **CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017**, il CIPE ha assegnato la residua quota di **535 milioni** di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal soggetto gestore del Fondo, INVITALIA, le risorse complessivamente assegnate (1.250 milioni di euro nel periodo) e poi oggetto di riparto annuale ai sensi delle predette delibere CIPE, sono destinate, per quota parte (275 milioni) alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “*Resto al Sud*” e per quota parte (**975 milioni**) per il finanziamento della misura in senso proprio.

Alla data del **25 ottobre 2019**, le domande approvate sono state 3907, con un **impegno di spesa** correlato di **135 milioni di euro**, mentre, le domande in corso di valutazione sono circa 380, mentre quelle in compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura sono circa 13.000. INVITALIA **stima**, applicando un tasso percentuale medio di approvazione, che le domande pendenti assorbiranno **ulteriori 175 milioni di euro**. L'andamento viene considerato in linea con l'avvio

della misura, posto anche che non risulta ancora pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto ministeriale attuativo delle norme estensive dell'ambito di applicazione della misura stessa contenute nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 601), le quali, come sopra accennato, hanno disposto che l'incentivo "*Resto al Sud*" si applichi ai giovani imprenditori fino a 45 anni di età (anziché fino a 35 come originariamente previsto) e anche a coloro i quali esercitano attività libero professionali (oltre che alle imprese e alle società).

Articolo 6

(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

L'**articolo 6** modifica l'art. 23, comma 1-*bis*, del D.L. 32/2019 (convertito dalla L. 55/2019), al fine di estendere anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del D.L. 189/2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali (lettera a). Al riparto dei previsti fondi si provvede con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali (lettera b).

Il comma 1-*bis* dell'art. 23 del D.L. 32/2019 assegna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ai comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Le risorse sono assegnate al fine di attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018), che regolano, per gli enti locali, compresi quelli in disavanzo, la possibilità di utilizzo della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione con alcune limitazioni.

Il citato comma 897 (art. 1, legge di bilancio 2019), in particolare, consente in via generale agli enti locali l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera a) al 31 dicembre dell'esercizio precedente. L'importo del risultato di amministrazione che può essere applicato al bilancio di previsione è peraltro calcolato al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. Inoltre, gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote

vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

Relativamente all'individuazione dei comuni colpiti, la norma oggetto di modifica fa riferimento ai comuni inclusi negli elenchi citati al comma 13-*bis* dell'art. 48 e all'allegato 1 del D.L. 189/2016.

Il richiamato comma 13-*bis* dell'art. 48 del D.L. 189/2016 indica i comuni degli allegati 1, 2 e 2-*bis* del D.L. 189/2016, ove sono elencati, rispettivamente, i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Si segnala che, a norma dell'art. 18-*undecies*, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, in particolare, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 nel D.L. 189/2016, è stato esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-*undecies*.

Pertanto, con la modifica apportata dalla **lettera a)** dell'art. 6 in esame, l'individuazione dei comuni interessati dall'attribuzione dei contributi non è più effettuata dall'art. 23, comma 1-*bis*, del D.L. 32/2019 mediante il rinvio al comma 13-*bis* dell'art. 48 del D.L. 189/2016 (concernente la materia delle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari da parte di soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma) bensì direttamente con l'esplicito rinvio anche all'elenco dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016.

In sostanza, in forza della norma in esame i comuni interessati dalla attribuzione del previsto contributo risultano essere i comuni, con più di 30 mila abitanti, indicati negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016.

Con la **lettera b)** dell'art. 6, si stabilisce altresì che al **riparto dei previsti fondi** si provvede con l'emanazione di un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nella relazione illustrativa al provvedimento in esame si precisa che “con tale previsione il Governo dà seguito e attuazione a un ordine del giorno ([9/1898/21](#)) presentato alla Camera dei deputati, che chiedeva di estendere la predetta misura ai comuni di cui al menzionato allegato 2”.

Articolo 7

(Anticipazioni ai professionisti per le prestazioni tecniche relative alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

L'**articolo 7** reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016 che disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (comma 1), e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione (comma 2).

Il **comma 1** dell'art. 7, che modifica l'articolo 4, comma 3, primo periodo, del D.L. 189/2016, istitutivo del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, estende la destinazione delle risorse di tale Fondo anche per le anticipazioni dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori di cui all'art. 34 comma 7-bis del medesimo D.L. 189/2016.

Il **comma 2** modifica il citato comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L'art. 34 del D.L. 189/2016 stabilisce, al comma 5, un limite all'entità del contributo pubblico riconosciuto alle prestazioni necessarie allo svolgimento dell'attività tecnica su interventi edilizi di "riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici" del 2016.

Il comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016, aggiunto dall'art. 37, comma 1, lett. c-quater), n. 2), del D.L.109/2018 (cd. decreto Genova), è finalizzato a disciplinare le **modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti citati**, ai quali spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista e una anticipazione del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Il restante importo, fino al raggiungimento del

100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. La definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un'apposita ordinanza commissariale (che non risulta ancora emanata).

La relazione tecnica al provvedimento in esame chiarisce che, poiché l'anticipazione del compenso è già prevista dal comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016, la disposizione in esame non reca nuovi o maggiori oneri.

Si ricorda, altresì, che l'[ordinanza 9 giugno 2017, n. 29](#), recante alcune modifiche ed integrazioni all'[ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017](#), in attuazione del summenzionato art. 34, contiene, all'allegato A, le disposizioni finalizzate all'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario medesimo e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 che possono operare nella ricostruzione. Gli articoli 7 e 8 del Protocollo d'intesa, allegato A, disciplinano le fattispecie relative alle spese per le prestazioni tecniche e le percentuali di contributo erogato ai professionisti, mentre all'art. 13 stabilisce la durata dell'accordo medesimo che aveva efficacia sino al 31 dicembre 2018. L'art. 10 del medesimo Protocollo d'intesa specifica che Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del vice commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Articolo 8 **(Proroga di termini)**

L'**articolo 8** prevede, al **comma 1**, la **proroga di alcuni termini** di carattere finanziario e contabile di interesse per gli **enti locali**. Il **comma 2** **riduce del 40% l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati** dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 **da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020**. Il **comma 3** proroga dal 1 gennaio 2020 al **1 gennaio 2021** il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017. Il **comma 4** provvede alla **copertura finanziaria**.

Il **comma 1, lettera a)**, differisce di **due anni** il pagamento delle **rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), **trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze**.

A tal fine, viene novellato l'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 189/2016⁸.

In particolare, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 viene differito, rispettivamente, **al terzo e al quarto anno** (anziché al primo e secondo anno⁹) immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Tale differimento **non dà luogo** all'applicazione di **sanzioni e interessi**.

Gli oneri derivanti da tale disposizione vengono coperti dal **comma 4** dell'articolo 8 in esame (v. oltre).

Il **comma 1, lettera b)**, limita al **31 dicembre 2020** la possibilità di **prorogare, con decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo di **sospensione degli adempimenti finanziari, contabili** e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma.

⁸ “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

⁹ Come previsto dalla modifica apportata al DL 189/2016 (all'art.44, co.1, terzo periodo) dal D.L. n. 55/2018, articolo 015, comma 1, lett. a).

A tal fine viene modificato **il comma 3 dell'articolo 44 del D.L. n. 189/2016**, che, nel disporre la **sospensione**, per un periodo di **sei mesi** a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, di **tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni** colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché delle Province in cui questi ricadono) relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, prevede la possibilità di proroga di tale sospensione mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia.

Il **comma 2** stabilisce che gli adempimenti e **i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi** (cd busta paga pesante), in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, **sono effettuati** a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti (commi 11 e 13 dell'articolo 48) ma nel **limite del 40 per cento** degli importi dovuti.

Si ricorda che il decreto ministeriale 1° settembre 2016, e successivamente i commi 10 e 10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dispongono la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei soggetti che a partire dalla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

I commi 11 e 13 del richiamato decreto legge n. 189, come da ultimo modificati dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cd decreto clima), stabiliscono tra l'altro che i soggetti dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, e diversi dagli esercenti attività agricole, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate** mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Si segnala infine che già in passato il legislatore è intervenuto riducendo l'ammontare del non versato da restituire come conseguenza di eventi sismici. A titolo di esempio, l'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità 2012), dispone che per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal **sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009**, la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto

delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, **è ridotto al 40 per cento**.

Gli oneri derivanti dal comma 2 vengono coperti dal **comma 4** dell'articolo 8 in esame (v. oltre).

Il **comma 3** proroga dal 1 gennaio 2020 al **1 gennaio 2021** il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i **soggetti danneggiati** dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 che **abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda**, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS).

A tal fine, viene novellato il comma 24 dell'articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017, il quale, per i predetti soggetti, aveva differito al 31 maggio 2018 la sospensione dei pagamenti delle fatture in oggetto, già originariamente disposta dall'articolo 48, comma 2 del D.L. n. 189/2016.

Il termine del 31 maggio 2018 è stato poi ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 1, comma 6 del D.L. n. 55/2018 e al 1° gennaio 2020 dall'articolo 9, comma 2-*quinqüies* del D.L. n. 91/2018.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le sospensioni sono disciplinate dalle autorità di settore che, con propri provvedimenti, individuano le necessarie compensazioni tariffarie.

Il **comma 4** provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) e dal comma 2.

La tabella seguente riepiloga gli **oneri** recati dai citati commi, come valutati dalla relazione tecnica, e le **risorse poste a copertura** dal comma 4 in esame.

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dal 2030
ONERI											
Co 1 lett. a)	0,61	1,05	0,32	0,54	2,21	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Co 2	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	-
Totale	13,95	14,39	13,66	13,88	15,55	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	1,27
COPERTURE											
Co 4 lett. a) - FISPE	0,61	1,05	0,32	0,54	2,21	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Co 4 lett. b)	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	-

– risorse art 2 co 107, L. 244/2007											
Totale	13,95	14,39	13,66	13,88	15,55	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	1,27

In particolare, le risorse vengono reperite:

- dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (**comma 4, lettera a)**);

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004¹⁰.

- dalle risorse previste per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche, di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n.244/2007 (legge finanziaria per il 2008) (**comma 4, lettera b)**).

Si segnala che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111/2019¹¹, attualmente all'esame presso il Senato ([A.S. 1547](#)), utilizza, all'articolo 8, comma 2, una copertura di 13,8 milioni a valere sulle medesime risorse.

¹⁰ “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

¹¹ “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Articolo 9

(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

L'**articolo 9** prevede che le imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano richiedere dei contributi a fondo perduto nonché dei mutui agevolati già previsti a legislazione vigenti per favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La copertura dell'onere, pari ad un massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, viene rinvenuta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'articolo 10 del D.Lgs n.185/2000, estendendo alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si tratta, in particolare, della possibilità di concedere un **contributo a fondo perduto** fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un **mutuo agevolato**, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che alle agevolazioni in esame si applicano i **massimali previsti dalla normativa europea** e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 del medesimo articolo statuisce, infine, che i mutui sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Il **comma 2** dispone che l'estensione della **misura agevolativa** in esame sia **finanziata** a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per la programmazione 2014-2020, nei limiti di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2019 e 2020**.

Si ricorda che il [Fondo per lo sviluppo e la coesione](#) (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali**

destinate a finalità di **riequilibrio economico e sociale** nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al **CIPE** il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le **risorse**, si ricorda che per il **ciclo di programmazione 2014-2020**, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di **54,8 miliardi**. Nel **bilancio di previsione per il triennio 2019**, il **capitolo 8000/MEF**, su cui sono iscritte le risorse del Fondo, presenta una dotazione pari a **6.351 milioni nel 2019**, a **6.850 milioni nel 2020**, a **7 miliardi nel 2021 (cui si aggiungeranno 26,9 miliardi per gli anni 2022-2025, che saranno iscritti in bilancio dalle prossime leggi di bilancio)**, autorizzate dall'articolo 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) come successivamente rifinanziato, destinate agli interventi rientranti nel ciclo di programmazione 2014-2020¹². Tali risorse risultano per la gran parte già programmate dal CIPE, ad eccezione delle ulteriori risorse autorizzate dalla **legge di bilancio per il 2019** (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per complessivi 4 miliardi, autorizzati nella misura di **800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023**.

Su tale rifinanziamento, si ricorda, tuttavia, che il comma 250 dell'articolo 1 della medesima **legge di bilancio 2019**¹³ ha disposto una riduzione di **35 milioni** per il 2019, quale copertura degli oneri conseguenti alla proroga per il 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Il **decreto-legge n. 34/2019** ha utilizzato ulteriori risorse del Fondo sviluppo e coesione - operandone una **riduzione complessiva di 880 milioni** – e precisamente: all'articolo 30, laddove assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo

¹² Ad eccezione di una quota residuale di 670 milioni per il 2019 che riguarda il precedente ciclo di programmazione 2007-2013 e della quota di 514,3 milioni per il 2019 destinata agli interventi di riqualificazione urbana.

¹³ Legge n.145/2018.

e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; all'articolo 34, che assegna 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021 (di cui 50 milioni di euro nell'anno 2019, 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro nell'anno 2021) per il finanziamento di un "Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali", alla cui definizione provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per la coesione; all'art. art. 50, co. 2, lett. b), quale copertura per 50 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per l'anno 2020 degli oneri recati da diverse disposizioni del decreto-legge stesso.

Si segnala infine che la **relazione tecnica** aggiunge che per i **finanziamenti agevolati a tasso zero** si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso **ISMEA**.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

L'**articolo 10** dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.